

DALL'INTERDIZIONE AL SOSTEGNO DEL SOGGETTO PRIVO DI AUTONOMIA

di Alessandro Farolfi¹

1. Il problema

Il processo di tendenziale crescita della durata della vita media dell'uomo costituisce fattore sociale che sollecita interrogativi, prospetta nuove esigenze e la necessità di ricercare problematiche soluzioni, in primo luogo in campo sanitario ed assistenziale, posto che alla maggiore longevità non corrisponde affatto una condizione di immutato benessere della persona, ma un altrettanto tendenziale processo di decadimento delle facoltà intellettive e volitive.

Anche in campo giuridico questioni un tempo ritenute marginali o di teoria generale del diritto, quali i concetti di capacità di agire, di ordinaria e straordinaria amministrazione, in concomitanza con l'accennato fenomeno demografico, appaiono destinate a divenire di crescente attualità.

Patologie e disturbi delle facoltà psichiche accompagnanti il progressivo invecchiamento dell'uomo e, almeno nell'attuale condizione, non facilmente solubili dal punto di vista medico-sanitario, molto spesso a carattere intermittente o tali da risultare, a volte, nosograficamente difficilmente inquadrabili, non possono non riverberarsi su questioni, per restare al tema assegnato, relative alla tutela civilistica della volontà dell'anziano o comunque relative deboli *tout court*.

E' lo stesso approccio giuridico al tema a sollecitare ripensamenti. Se, infatti, l'ottica tradizionale vedeva nell'istituto dell'interdizione e nell'annullamento negoziale forme di tutela esclusive, soprattutto volte a garantire l'integrità patrimoniale del disponente e, quale finalità non certo sottaciuta, a garantire le aspettative successorie dei familiari dell'incapace naturale, l'approccio giuridicamente più attuale non può non ripartire dalla centralità dell'uomo infermo od incapace, debole o demente, apprestando strumenti di tutela volti a garantire non tanto l'equilibrio causale delle obbligazioni assunte quanto, piuttosto, l'effettiva condizione di discernimento, comprensione e volizione delle obbligazioni assunte o delle disposizioni di ultima volontà redatte, anche a fronte di patologie e fattori disturbanti di carattere transeunte.

In questa direzione, del resto, sembra finalmente diretto il Legislatore nazionale, che ha affiancato ai tradizionali strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'innovativo ricorso all'istituto dell' "amministrazione di sostegno", introdotta dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, pubblicata sulla G.U. 19 gennaio 2004, in vigore dal 20 marzo 2004².

Queste pagine sono pertanto rivolte, senza pretese di esaustività, a quanti, pur privi di una formazione giuridica di base, intendano avvicinarsi ai problemi relativi alla mediazione giuridica del fenomeno demenza³ od a situazioni comunque caratterizzate dall'assenza di

¹ Giudice presso il Tribunale di Modena e Giudice Tutelare presso la Sezione dist. di Pavullo nel Frignano

² Vds. Testo della Legge.

³ "La demenza consiste nella compromissione globale delle funzioni cosiddette corticali (o nervose) superiori, ivi compresa la memoria, la capacità di far fronte alle richieste del quotidiano e di svolgere le prestazioni percettive e motorie già acquisite in precedenza, di mantenere un comportamento sociale adeguato alle circostanze e di controllare le proprie reazioni emotive: tutto ciò in assenza di compromissione dello stato di vigilanza. La

autonomia e, in tale veste, si trovino a “fare i conti” con istituti che, come l’amministratore di sostegno, invocano una differenziata e crescente professionalità in quanti, operatori giuridici e non, svolgano un ruolo di cura ed assistenza di soggetti deboli o dementi.

2. L’interdizione e l’inabilitazione quali risposte tradizionali dell’ordinamento nei confronti delle demenze

Pur non essendo compito precipuo del relatore affrontare detti istituti, deve almeno ricordarsi che l’approccio tradizionale del civilista nei confronti dei soggetti dementi trova nell’istituto dell’interdizione il proprio approdo e punto di riferimento principale.

Già la stessa epigrafe dell’art. 415 c.c. (*persone che possono essere inabilite*), se confrontata con quella dell’art. 414 c.c. (*persone che devono essere interdette*), segnala a livello lessicale come l’interdizione si configuri come provvedimento giudiziale ablativo della capacità del soggetto infermo di mente a contenuto sostanzialmente doveroso, assegnando invece all’inabilitazione il ruolo di interdizione “minore”.

Tanto appare ancor più evidente nel contenuto della disposizione di cui all’art. 415 c.c., ove i presupposti dell’inabilitazione sono ricavati in negativo da quelli dell’interdizione, allorchè non siano “*talmente gravi*”.

Non può quindi non affrontarsi, sia pure in sintesi, il concetto di infermità di mente che l’art. 414 c.c. assume quale presupposto fondante dell’interdizione e che ivi risulta così definita: “*il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti*”.

I presupposti in presenza dei quali “scatta” il provvedimento ablativo della capacità del soggetto sono quindi (o meglio, erano, come si dirà) basati sulla compresenza di tre aspetti: a) una *infermità di mente*, che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono consistere in un concetto più ampio di quello di “malattia”; b) avente carattere *abituale*; c) tale da rendere l’infermo *incapace di provvedere ai propri interessi*.

- a) Quanto al primo aspetto, la giurisprudenza prevalente, pur non ritenendo necessario il “totale obnubilamento delle facoltà mentali” (Cass. 16/12/1983, n. 7421), da tempo afferma che “*presupposto necessario e sufficiente per l’interdizione è l’esistenza di una alterazione patologica della realtà psichica del soggetto, tale da dar luogo ad una totale incapacità di provvedere ai propri interessi*” (Cass. 62/1573), con l’avvertenza che “detta alterazione può riguardare sia le facoltà intellettive, sia le facoltà volitive, ossi tanto lo stato di coscienza comune, come quello della libertà del volere” (Cass. 55/2690).
- b) Più delicato il tema dell’abitualità della compromissione delle facoltà intellettive o volitive necessaria e sufficiente per far luogo all’interdizione. Costituisce infatti orientamento tralatizio quello che ritiene che “*la sentenza di interdizione non può essere pronunciata in presenza di malattie psichiche, pure se persistenti nel tempo, che comportino episodi di squilibrio, e quindi di compromissione di quella capacità, solo momentanei, fra lunghi periodi di equilibrio, senza che possa spiegare in proposito rilevanza un mero pericolo di ricadute*” (Cass. 85/5709). Da ciò si intuisce l’importanza centrale dell’accertamento medico-legale, di contenuto psichiatrico, in presenza di quelle situazioni in cui *prima facie* non sia avvertibile e conclamata una situazione di sfacelo

condizione è spesso irreversibile e progressiva.” Così il Committee of Geriatrics del Royal College of Physicians britannico nel 1982 definisce la demenza.

della capacità di determinazione, comunicazione e discernimento dell'interdicendo, ma occorra vieppiù analizzare, anche alla luce dei dati anamnestici del periziando, se l'alterazione mentale abbia carattere meramente transitorio o ad andamento intermittente fra periodi, invece, di riacquisizione di una sufficiente capacità di ponderazione e volizione del soggetto infermo. Proprio per ovviare alla rigidità di detto presupposto, nei casi in cui comunque appaia doveroso ausiliare la volontà del soggetto debole nel compimento di singoli atti di particolare impegno, la recente L. n. 6 del 2004 ha previsto, come meglio si vedrà, l'introduzione della figura dell'amministratore di sostegno.

- c) Pacifico, invece, che l'incapacità indotta nell'attendere ai propri interessi non deve avere esclusivamente rilievo agli aspetti patrimoniali della vita dell'interdicendo, ma può riguardare anche ed interessi che attendono alla vita civile della persona, alla cura di essa, all'adempimento di doveri familiari, pubblici e sociali, purchè gli stessi possano essere pregiudicati da atti giuridici per i quali sia ipotizzabile la supplenza di un tutore (cfr. Cass 89/5652, con riguardo all'espressione del consenso alla sottoposizione ad interventi medici od a cure altrimenti rifiutate).

La recente L. n. 6/2004 va in questa sede segnalata, soprattutto, per aver previsto un ulteriore requisito o presupposto aggiuntivo per poter procedere all'interdizione del soggetto infermo: l'art. 414 c.c., infatti, è stato novellando aggiungendo in coda l'avvertenza che può farsi luogo all'interdizione ... *“quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”*. In altri termini, il panorama normativo attuale vede nell'interdizione (come nell'inabilitazione i cui presupposti, si ricorda, vanno ricavati in negativo dall'interdizione) un istituto residuale rispetto agli altri strumenti di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia e, in particolare, da utilizzare soltanto quando ciò appaia indispensabile al fine di fornire adeguata protezione al soggetto debole.

Non sarà quindi più sufficiente rinvenire nel soggetto debole una infermità di carattere abituale, limitativa in modo assoluto la capacità di intendere e di volere del soggetto, al fine di farne conseguire la sua interdizione, ma occorrerà altresì accertare che, in concreto, tale misura sia quella maggiormente idonea al fine di assicurare la più adeguata protezione dell'infermo.

Il piano di valutazione, quindi, sembra doversi spostare dal mero riferimento al coacervo degli interessi patrimoniali che fanno capo al soggetto debole ed alla sua famiglia al piano personale e soggettivo della persona priva (in tutto od in parte) di autonomia, ivi compresi, peraltro, interessi sia morali che patrimoniali.

In questa situazione può essere interessante ricordare come il Tribunale di Modena, con un'ordinanza collegiale recentemente edita, abbia avuto modo di occuparsi dello spazio residuale che sembrerebbe essere stato riservato dal Legislatore del 2004 alla interdizione⁴.

⁴ TRIB. MODENA, (ord.) 15 novembre 2004 (Pres. Stanzani, est. Masoni), in *Guida al diritto*, 2004, n. 50, p. 62: *“A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno, l'interdizione non “deve” più essere pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva il vecchio testo dell'art. 414 del CC); perché tale pronuncia, nel mutato quadro normativo, è divenuta facoltativa e va adottata da parte del giudice solo “quando ciò è necessario per assicurare la adeguata protezione” dell'infermo di mente. La misura dell'interdizione diventa, perciò, un rimedio meramente residuale, limitato ai casi in cui l'amministrazione di sostegno, strumento di protezione, perciò, a carattere generale delle “persone non in grado di provvedere ai propri interessi”, sia “inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario” (come precisa l'art. 413, comma 4, del Cc; in tali casi e solo in tali casi, il giudice tutelare dichiara la cessazione dell'amministrazione informando, se del caso, il PM per il promuovimento dell'inabilitazione o dell'interdizione. Il principio ispiratore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno della persona inferma, è quello di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario. Tale principio è concretamente attuato grazie alla previsione*

Lo stesso Tribunale, con altra ordinanza di questo relatore, ha avuto conseguentemente modo di prendere posizione sulla necessaria preliminare istruttoria avanti al G.T., in sede di volontaria giurisdizione, in ordine ai presupposti di applicabilità della minore misura limitante dell'amministrazione di sostegno rispetto a quelle ablative dell'interdizione o dell'inabilitazione⁵, perlomeno nelle ipotesi in cui già in chiave affermativa non vengano prospettate esigenze di protezione tali da poter invocare, in astratto e salvo valutazione in concreto, l'istituto maggiormente limitativo della capacità del soggetto.

3. L'introduzione dell'amministrazione di sostegno (cenni alla Legge 9 gennaio 2004, n. 6)

Per certi versi opposta rispetto a quella fatta propria dai tradizionali istituti richiamati dell'interdizione e dell'inabilitazione, la finalità sottesa all'emanazione della recente Legge in tema di amministrazione di sostegno.

Come è stato condivisibilmente osservato⁶, *“Gli inconvenienti della disciplina in vigore - quella imperniata sulle figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, vecchia ormai di due secoli - sono in effetti molteplici: costosità del processo, eccesso di pubblicità (le sentenze vengono annotate nel registro di stato civile), difficoltà per l'interessato di difendersi. Soprattutto pesantezza delle conseguenze tecniche: all'interdetto viene impedito di fare ogni cosa ... e all'inabilitato non va molto meglio. Misure “totalizzanti” insomma, quasi sempre sproporzionate alle necessità di protezione del soggetto. Etichette odiose, che le famiglie sono le prime a temere per i propri cari. Oltre tutto misure spesso inapplicabili ... fra i disabili psichici viventi in Italia (circa 700.000) solo una piccola parte sta effettivamente così male; gli altri non sono colpiti fino a quel punto, comunque non sempre, non continuativamente. E per soccorrerli legalmente, quando arriva un momento difficile, non esiste nulla oggi”*.

Non inutilmente, pertanto, l'art. 1 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6, chiarisce che “ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Tale disposizione precede, anche a fini interpretativi, le norme in tema di amministratore di sostegno, che a loro volta delineano un procedimento in gran parte diverso da quello di interdizione o di inabilitazione, nelle forme e negli effetti.

In ordine agli effetti, va segnalato che mentre l'interdizione e l'inabilitazione, in misura diversa, coinvolgono l'intera rete dei rapporti del soggetto minorato, determinandone l'azzeramento o la limitazione della capacità, le misure introdotte non operano più a 360 gradi ma, invero, riguardano soltanto quegli atti nei quali il soggetto “debole” manifesti la propria

contenuta nell'articolo 405, comma 5, n. 4 del CC, laddove, nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, è prevista l'indicazione dei singoli e specifici “atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno” come anche, l'indicazione degli atti che lo stesso amministratore di sostegno “ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” (art. 405, comma 5, n. 3 del CC) e ribadito dalla previsione generale di piena capacità di agire del soggetto, di cui all'art. 409 del CC, secondo cui: “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”.

⁵ Vds. Allegato 1.

⁶ PAOLO CENDON, *Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)*, in corso di pubblicazione.

carenza di autonomia; al limite può riguardare anche un solo specifico atto, salva la sovranità del soggetto per tutto ciò che non è ricompreso nella misura di ausilio.

A questo riguardo merita di essere segnalata un'interpretazione secondo la quale, poiché l'attuale art. 409 c.c. avverte che *“per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire”*, laddove capacità di agire non vi sia non potrebbe farsi luogo all'adozione della misura del sostegno ma unicamente, se del caso dandone comunicazione al P.M. per l'introduzione del relativo giudizio, all'interdizione. Tale tesi non sembra condivisibile, posto che omette di considerare che l'interdizione ha assunto, come già rilevato anche dal punto di vista normativo, un nuovo ruolo “residuale” e che la norma in esame pare piuttosto rappresentare concreta attuazione dell'art. 1 della Legge n. 6/2004, secondo cui il sostegno va perseguito con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Ciò non impone certo che ove *in rerum natura* capacità non vi sia l'amministrazione non possa essere in concreto adottarsi anche per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, possibilità che del resto è già presa in considerazione dall'art. 411 comma 4 c.c., secondo cui *“per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e della leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione”*.

In altri termini, deve ritenersi che, diversamente dall'approccio “totalizzante” dei tradizionali istituti interdettivi, l'amministrazione di sostegno possa e debba avere contenuti ed effetti mirati, costruiti “su misura” in ogni situazione concretamente portata all'attenzione del G.T., che possono andare dalla nomina di un amministratore *ad acta*, al limite finalizzata al solo compimento di un unico atto (si pensi al rilascio della procura per instaurare un contenzioso o resistere in giudizio) ovvero, nei casi più gravi, ma nei quali comunque un'interdizione non si giustifichi non rappresentando per il beneficiario alcuna migliore “protezione” dello stesso, assegnando all'amministratore poteri di rappresentanza e cura del beneficiario sostanzialmente generalizzati. Del resto, mentre l'interdizione e l'inabilitazione operano in modo tendenzialmente duraturo e definitivo (salvo successiva revoca), le nuove misure di sostegno possono avere durata semplicemente temporanea, anche in questo caso dovendosi dare la prevalenza alle modalità di sostegno in concreto meno limitanti e più confacenti alla situazione soggettiva del beneficiario. Così, per tornare all'esempio precedente, mentre la nomina di un amministratore finalizzata al rilascio della procura alla liti non potrà che avere durata temporanea, individuata a periodo fisso salvo proroga ovvero *per relationem* alla durata del processo cui la procura è indirizzata (e nello stesso modo avrà durata temporanea la nomina di un amministratore al solo scopo di dare il consenso al compimento di atti terapeutici od interventi chirurgici), l'amministrazione potrà *ab initio* essere concessa in forme non transitorie nel caso di esiti post traumatici comatosi a prognosi infausta, ovvero nel caso di soggetti molto anziani affetti da disturbi ingravescenti (morbo di Alzheimer *in primis*) rispetto ai quali l'interdizione avrebbe un contenuto sostanzialmente “afflittivo” e per nulla “protettivo” rispetto ad un'amministrazione estesa al compimento di tutti quegli atti richiesti da un'autonomia del soggetto sostanzialmente annullata.

Sul piano delle forme la competenza viene spostata dal Tribunale in composizione collegiale al Giudice tutelare, ridefinendone e potenziandone in tal modo, in modo molto incisivo e gravoso, compiti e responsabilità.

Si prevede, infatti, che il G.T. debba provvedere con decreto entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di nomina. Tale decreto è peraltro anticipabile in via sommaria ed urgente, potendosi così fare luogo alla nomina un amministratore provvisorio, anche d'ufficio.

Innovativamente rispetto al passato, il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere avanzato dallo stesso beneficiario (oltre che da coloro che risultano codicisticamente legittimati alla richiesta di interdizione od inabilitazione, e quindi anche dal P.M.). Un particolare ruolo propositivo è tratteggiato per i responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati direttamente nella cura di persone per le quali si renda opportuno provvedere al loro sostegno. Fra i soggetti legittimati a promuovere i procedimenti di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno viene poi previsto, dal nuovo art. 417 c.c., la figura della persona stabilmente convivente con il destinatario delle suddette misure⁷.

Il procedimento appare deformalizzato: il G.T. sente la persona beneficiaria dell'emananda misura di sostegno e deve, in particolare, tenere conto dei bisogni e delle richieste del soggetto debole, contemperando le stesse con gli interessi e le esigenze di protezione della persona; il G.T., altresì, può assumere sommarie informazioni e disporre d'ufficio accertamenti sanitari e tutti i mezzi istruttori utili alla decisione, potendo in ogni tempo modificare le decisioni assunte; è tuttavia previsto che al procedimento debba intervenire il P.M. (in concreto è sufficiente che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano comunicati all'organo inquirente). Dette forme appaiono indubbiamente quelle camerali e non appare prevista dalla Legge in esame un onere di rappresentanza tecnica da parte dei soggetti chiamati ad interloquire pur potendo gli stessi, naturalmente, rappresentare le proprie istanze e posizioni affidandosi ad un legale.

E'peraltro ipotizzabile che il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, che fisiologicamente non vede parti ed interessi contrapposti mirando i provvedimenti del G.T. al perseguimento del migliore interesse del beneficiario, possa conoscere approdi "patologici" contenziosi. E' il caso, ad esempio, del beneficiario che si costituisca in giudizio per opporsi all'adozione delle misure di protezione o del contraddittorio fra plurimi soggetti interessati alla nomina quale amministratori di sostegno. Il nuovo art. 720 bis c.p.c. contempla implicitamente tale possibilità, prevedendo l'applicazione in quanto compatibili di disposizioni processualistiche originariamente dettate per il giudizio di interdizione; come per quel giudizio, pertanto, in quanto compatibile, potrà porsi un problema di regolamentazione giudiziale delle spese fra parti, da definire con lo stesso decreto del G.T. che, avverte lo stesso art. 720 bis c.p.c., è reclamabile alla Corte d'Appello (la disciplina della reclamabilità al Tribunale dei provvedimenti del G.T. è altrimenti sancita dall'art. 45 disp. Att. c.c.).

La particolare ottica di tutela della persona da ausiliare, connessa alla non necessaria privazione della capacità di essa, è ulteriormente rafforzata dal fatto che il beneficiario può indicare il nominativo del proprio amministratore in vista della propria eventuale e futura incapacità, che non possono ricoprire il ruolo di amministratore gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (sull'evidente presupposto che gli stessi saranno chiamati ad interagire ma anche a vigilare sul corretto operato dell'amministratore di sostegno del soggetto da essi assistito), che l'amministratore deve informare quest'ultimo degli atti da compiere ed il G.T. in caso di dissenso (disposizione che va ovviamente collegata ai casi di amministrazione per soggetti cui residui in tutto od in parte la capacità di agire). A tal proposito, come avvertito, il nuovo art. 409 c.c. significativamente dispone che "*il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno*" e che "*può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana*".

⁷ Vds. bozza di ricorso allegata quale Appendice 2.

Va rimarcato come la modifica introdotta nell'art. 427 c.c. renda, quantomeno in astratto e salva la verifica di maggiore idoneità in vista della protezione del soggetto debole dianzi ricordata, più evanescenti i confini fra i rimodellati istituti dell'interdizione e l'amministrazione di sostegno. E' infatti previsto, per la prima volta, che nella sentenza che pronuncia l'interdizione possa stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

A questo riguardo merita di essere ricordato che il tema della tutela negoziale del contraente demente si trova, tradizionalmente, a confrontarsi con quella che, anche in un'ottica di potenziamento dei commerci ed incentivo alla indiscriminata e quanto più ampia contrattazione, involge la tutela dell'affidamento dei terzi contraenti. In altri termini, l'unificazione dei Codici civile e di commercio nella normazione vigente ha sino ad ora fatto sì che la tutela della libertà del volere venga, in certi casi ed a certe condizioni, limitata a fronte dell'affidamento di quanti, terzi ed incolpevoli, si trovino a contrattare con persone incapaci eppure abbiano ragionevolmente confidato sulla validità del contratto concluso.

Come è realizzato questo equilibrio?

Ragionando astrattamente si dovrebbe ritenere che il contratto, quale suprema espressione giuridica della volontà dell'individuo, necessiti della piena capacità del contraente, mancando altrimenti lo stesso "accordo delle parti". Tuttavia il Legislatore non prevede che il contratto concluso dall'incapace legale di intendere e volere (fondamentalmente minori ed interdetti) sia senz'altro nullo, ma lo considera annullabile. L'art. 1425 comma 1, c.c., stabilisce infatti che "il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare".

A sua volta l'art. 427 c.c. precisa che gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa, come pure sono annullabili gli atti compiuti dopo la nomina del tutore provvisorio se ne segua l'interdizione. Per l'inabilitazione simile regime impugnatorio riguarda, ovviamente, soltanto gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il nuovo art. 412 c.c., in caso di amministrazione di sostegno, introduce una tutela negoziale fonte di possibili complessi contenziosi: si prevede, infatti, che anche gli atti compiuti dall'amministratore "*in violazione di disposizioni di legge od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice*" possano essere annullati su istanza anche del beneficiario (oltre che degli eredi ed aventi causa, dello stesso amministratore e del P.M.)".

La norma in questione rimarca la delicatezza dei contenuti del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno emesso dal G.T.⁸, posto che dall'indicazione degli atti per cui è necessario ricorrere a tale ausilio da parte del soggetto beneficiario ne deriva una sorta di mandato, il cui superamento rende annullabili gli atti compiuti ugualmente dall'amministratore. Discutibile appare, inoltre, la generica indicazione "*in violazione di disposizioni di legge*", posto che la stessa introduce il problema se tale inciso sia riassuntivo delle ipotesi di invalidità già contemplate dall'ordinamento, ovvero se con essa si sia voluto dare rilevanza, ai fini della facoltà di richiedere l'annullamento dell'atto compiuto dall'amministratore di sostegno, a qualsiasi distonia fra la fattispecie realizzata e la figura prevista legalmente.

A parere dello scrivente, la prima tesi sembra del tutto riduttiva e tale da privare di contenuto precettivo la norma, mentre pure la seconda appare dilatare oltre misura la portata

⁸ Vds. ipotesi di decreto Allegato 3.

dell'annullamento negoziale. Probabilmente l'atto annullabile perché compiuto dall'amministratore in violazione di disposizioni di legge non è l'atto che in qualsiasi modo palesi elementi di distonia con il quadro normativo di riferimento, ma soltanto quello che contrasti con norme imperative o poste a tutela del processo di formazione della volontà contrattuale. Ne deriva che, ad esempio, non sarà annullabile l'atto compiuto dall'amministratore di sostegno che violi esclusivamente normative di carattere fiscale, mentre dovrà ritenersi annullabile l'atto che, come si evince dal nuovo art. 410 c.c., sia stato preso dall'amministratore con il dissenso del beneficiario senza informarne il Giudice tutelare affinché questi adotti gli "*opportuni provvedimenti*" (fra cui, evidentemente, l'autorizzazione al compimento dell'atto da cui dissenta contro i propri stessi interessi il soggetto ausiliato).

Lo stesso art. 412 c.c. prevede, al secondo comma, un parallelo regime impugnatorio degli atti che il beneficiario abbia personalmente compiuto in violazione delle disposizioni di legge o del decreto di nomina dell'amministratore.

In termini più generali è facile immaginare che il ricorso all'amministratore di sostegno, per i caratteri di minor impatto sociale e delegittimazione del destinatario rispetto all'interdizione od all'inabilitazione, nonché per l'assenza del requisito dell'abitudine dell'infermità psichica minorante, sia in grado potenzialmente di assumere proporzioni numeriche imponenti.

Nei primi commenti, facendo leva sul concetto di semplice carenza in tutto od in parte di autonomia, si arriva non infondatamente a paventare il ricorso al nuovo istituto non soltanto per i malati di mente, ma nei confronti di persone alcoliste, tossicodipendenti, detenuti, anziani, persone gravemente malate ma senza compromissione della sfera prischica, fino a stimare in alcuni milioni i possibili destinatari delle nuove misure.

Fin da ora appare possibile evidenziare come l'introduzione delle misure di sostegno in commento imponga la riorganizzazione dell'Ufficio del Giudice tutelare, la creazione di collegamenti e, auspicabilmente, di reti informatiche fra servizi sociali e sanitari e strutture giudiziarie; il tutto al fine di consentire quella celerità di intervento e quella calibrata e non standardizzata adozione di misure di ausilio di soggetti deboli ma non incapaci che costituisce la vera finalità della L. n. 6/2004.

BIBLIOGRAFIA

- FORCHIELLI, Infermità di mente, interdizione e inabilitazione, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Roma, 1988.
- LA PORTA, Infermità di mente, capacità di agire e regime probatorio (Nota a Cass., sez. II, 23 gennaio 1991, n. 652, Battista c. Mari), Rass. Dir. Civ., 1993, 192.
- RESCIGNO, Capacità di agire, in Digesto civ., vol. II, Utet, Torino, 1988, 209.
- PIETROBON, Incapacità naturale, in Enc. Giur. Treccani, XVI, Roma, 1989.
- VENCHIARUTTI, La protezione civilistica dell'incapace, Milano, 1995.
- ID., Incapaci, in Digesto Civ., IX, Torino, 1993, 367 e segg.
- IEVA M., Provvedimenti urgenti ex art. 3 6° comma l. n. 180 del 1978 e capacità di agire dell'infermo di mente, Riv. Notar., 1983, 701.
- BUSNELLI F. D., Capacità ed incapacità di agire del minore, Dir. Famiglia, 1982, 54.
- VELLANI, Interdizione e inabilitazione (procedimento), in Enc. Giur. Treccani, XVII, Roma, 1988.
- RAMPAZZI GONNET, Procedimento di interdizione e inabilitazione, in Digesto Civ., XIV, Torino, 1996, 583 e segg.
- POGGESCHI, Il procedimento di interdizione e inabilitazione, Milano, 1958.
- ID., Interdizione e inabilitazione, in Noviss. Dig. It., VIII, Torino, 1962, 809 e segg.
- ID., Interdizione e inabilitazione, in App. Noviss. Dig. It., IV, Torino, 1983, 304 e segg.
- SORACE, Interdizione (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XXI, Milano, 1971, 953 e segg.
- TOMMASEO, Sui profili processuali dell'interdizione e dell'inabilitazione, in Giur. It., 1987, IV, 201 e segg. JANNIRUBERTO, Natura giuridica e parti del processo d'interdizione e di inabilitazione, in Riv. Dir. Proc., 1988, 1022 e segg.
- CENDON, Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo), in corso di pubblicazione.
- ID., Profili dell'infermità di mente nel diritto privato, in AA. VV., Un altro diritto per il malato di mente, a cura di P. Cendon, Milano, 1988, 27 e segg.
- ID., L'amministratore di sostegno ha cominciato il suo cammino, Relazione tenuta all'incontro di studio svoltosi ad Imola (BO), il 15 novembre 2004.
- BRUSCUGLIA, Commento alla L. 13 maggio 1978, n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, in Leggi civ. comm., 1979, 176 e segg.
- PESCARA, Il giudizio di interdizione e di inabilitazione, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 2ª ed., 4, Torino, 1997, 740-741.
- CECCARELLI, Gestione patrimoniale del malato di mente e intervento del giudice tutelare, in Questioni giustizia, 1986, 598 e segg.
- FERRARI, Commento agli artt. 33, 34 e 35, in AA. VV., Commento alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, a cura di Roversi Monaco, Milano, 1979, 338 e segg.
- GIANNONE, L'amministrazione di sostegno: poteri del tutore, dell'amministratore e profili di responsabilità, Relazione per la Formazione decentrata, Torino, 17/04/2004.
- ID., L'amministrazione di sostegno, Relazione per la Formazione decentrata, Torino 27/03/2004.
- SCARAMUZZINO, L'amministratore di sostegno, Relazione per l'Incontro di studio svoltosi ad Imola (BO) il 03/06/2004.

ALLEGATI

AII.1

R.G. _____ / _____

TRIBUNALE DI MODENA

Il Giudice

premesso che

con il ricorso pervenuto in data _____ i sigg.ri
_____ richiedono pronunziarsi l'interdizione di
_____;

il ricorso che precede va posto in relazione con un quadro normativo profondamente mutato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 6/2004, che ha assegnato alla richiesta declaratoria un ruolo deteriore e residuale a fronte di meno invasivi e limitanti provvedimenti di sostegno delle persone prive di autonomia, in tutto od in parte, nello svolgimento degli atti e funzioni della vita quotidiana;

tale *ratio legis* è manifestata da pregnanti e plurimi dati normativi positivi:

- a) l'espressa indicazione contenuta nell'art. 1 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, secondo cui detta regolamentazione ha la finalità di tutelare "*con la minore limitazione possibile della capacità di agire*" persone minorate o prive della ricordata autonomia;
- b) la modifica della rubrica del titolo XII del libro primo del Codice civile, precedentemente denominata "*dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione*" in "*delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia*", modifica che non sottende unicamente una mutata sensibilità medico-legale o lessicale nei confronti dei concetti di malattia od infermità psichica bensì, nel prendere atto che le cause biologiche e nosograficamente accertabili sono soltanto uno dei fattori possibili di diminuzione dell'autonomia della persona, individua in positivo l'esigenza di sostenere e coadiuvare la persona "debole" o priva di autonomia in genere, senza che l'ablazione della sua capacità appaia provvedimento necessitato ed indefettibile;
- c) l'aver regolato quale nuovo capo I del suddetto titolo XII la misura "*dell'amministrazione di sostegno*", elevata pertanto a forma di sostegno principale dei soggetti privi di autonomia;
- d) l'aver aggiunto un nuovo ed assai restrittivo presupposto per far luogo all'interdizione, prevedendo all'art. 414 c.c. che ciò sia possibile unicamente quando ciò "*è necessario per assicurare la loro adeguata protezione*";
- e) l'aver espressamente disciplinato all'art. 418 c.c. la possibilità che nel corso del giudizio promosso per l'interdizione o l'inabilitazione del soggetto il Giudice, anche d'ufficio, trasmetta il fascicolo al Giudice tutelare quando appaia "opportuno" applicare l'amministrazione di sostegno senza disciplinare l'opposta ipotesi ed aggiungendo, innovativamente, all'art. 427 c.c., la possibilità che la stessa sentenza di interdizione preveda che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere "*compiuti dall'interdetto senza*

*l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore" o che (nell'inabilitazione)
"taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti
senza l'assistenza del curatore";*

appare pertanto opportuno, nel caso di specie, in cui il ricorso in epigrafe neppure prospetta in via assertiva quell'esigenza di protezione cui fa riferimento l'innovato art. 414 c.c., disporre la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare affinché valuti, nello stesso interesse del beneficiario ed in ossequio alla *ratio legis* quale dianzi indicata e palesata da plurimi riferimenti normativi, se occorra fare luogo alla nomina di amministratore di sostegno nei confronti di _____;

esigenze di speditezza ed economicità di giudizio, l'espresso dato letterale dell'art. 418 c.c. (che accosta il provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti alla eventuale nomina di amministratore provvisorio, secondo facoltà che l'art. 419 c.p.c. già prevedeva come spettante al singolo Giudice istruttore), l'esistenza di riserva di collegialità unicamente in fase decisoria sulle istanze ex art. 414 c.c. e 712 c.p.c., consentono l'adozione monocratica del presente provvedimento;

p.q.m.

Visto l'art. 418 c.c., come modificato dalla L. n. 6/2004, dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice tutelare.

Modena, _____

Il Giudice istruttore

Dott. _____

All.2

AL SIG. GIUDICE TUTELARE
TRIBUNALE DI

M O D E N A

Il sottoscritto
nato a il
residente a
via
nella sua qualità di (coniuge/figlio/parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado/ convivente / responsabile dei Servizi Sociali impegnati nella cura e assistenza della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno)
del Sig.
nato a il
residente a.....
Via.....
(oppure indicare l'abituale dimora),
di professione.....

premesso

che il predetto Sig.
si trova nell'impossibilità (parziale o totale, temporanea o permanente) di provvedere ai propri interessi a causa di infermità (fisica o psichica);
che, infatti, lo stesso, come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da
.....,
per cui si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
che si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere/rappresentare il predetto beneficiario nel compimento degli atti di seguito precisati;
tutto ciò premesso,

chiede

che la S.V. voglia nominare quale amministratore di sostegno per il suindicato beneficiario il Sig.
nato a il
residente a
Via
affinché possa rappresentarlo/assisterlo nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore autorizzazione:
- riscossione della pensione mensile/indennità di accompagnamento di euro
....., rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l'Ufficio pagatore;

- utilizzo dell'intera pensione/indennità di accompagnamento per le esigenze ordinarie della persona assistita e l'ordinaria amministrazione dei suoi beni (oppure l'utilizzo della pensione/indennità di accompagnamento nella misura di euromensili per le esigenze ordinarie della persona assistita e l'ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenza presso l'Istituto Bancario/Ufficio Postale.....);

- presentazione di istanze ad Uffici ed Enti Pubblici per la richiesta di assistenza economica e/o sanitaria;
- presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
- altro (specificare):

.....
.....

Si precisano di seguito le generalità ed il domicilio del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e dei conviventi della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno:

- coniuge:
- discendenti:
- ascendenti:
- fratelli:
- conviventi:

Allegati:

- stato di famiglia della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- certificato medico
- marca da euro 8.00
- estratto dell'atto di nascita

Modena, lì

FIRMA

All.3

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione dist. di Pavullo
Il Giudice tutelare

Nella causa sub R.G. _____ regi. Amm.sost., sciogliendo la riserva che precede,

premessò che

con ricorso depositato il _____ il sig. _____ ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di _____ indicandolo nella persona del sig. _____;
in sede di esame del sig. _____ si è palesata con chiarezza l'assenza di sua autonomia e l'incapacità di attendere, senza ausilio ed intervento di terzi, ai propri bisogni e di curare con discernimento ed in modo proficuo i propri interessi;

in tale situazione reputasi opportuno nominare _____,

la durata dell'amministrazione va fissata [] a tempo indeterminato attesa la cronicità delle cause incidenti sull'autodeterminazione del beneficiario ed, allo stato, l'assenza di elementi per fondare un prognosi fausta in tempi determinati o determinabili ovvero [] a tempo determinato per la durata di _____;
l'oggetto dell'incarico e le prescrizioni inerenti la vigilanza sull'amministrazione vanno dettate come in dispositivo,

p.t.m.

visto l'art. 404 c.c., nomina _____ amministratore
e di sostegno del sig. _____;

l'incarico deve intendersi a tempo _____ determinato, con obbligo dell'amministratore di riferire per iscritto annualmente, entro il 31 di gennaio, circa gli atti compiuti e l'andamento dell'amministrazione a questo Giudice, nonché, ex art. 404 comma IV° c.c., di predisporre relazione circa l'attuale composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario;

l'amministratore di sostegno può compiere, in nome e per conto del beneficiario, ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, relativamente ai beni mobili ed immobili di proprietà nonché compiere tutto ciò che dovesse rendersi necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste legittime del beneficiario;

per gli atti di cui sopra il beneficiario conserva la capacità di agire e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;

l'amministratore di sostegno può utilizzare somme del beneficiario per _____ ed inoltre per spese che non superino mensilmente l'importo di _____

_____ e restano applicabili, in particolare, gli artt. 374, 375 e 376 c.c., con conseguente obbligo di richiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare per gli atti ivi descritti; l'amministratore di sostegno deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere ed in caso di dissenso di questi provvederà a notiziarne il Giudice tutelare; visto l'art. 405 c.c. dispone che il presente provvedimento sia annotato nell'apposito registro a cura della Cancelleria e comunicato entro 10 giorni al Competente Ufficiale di Stato civile per la prescritta annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario.

Si comunichi

Pavullo, _____

Il Giudice tutelare
Dott. A. Farolfi